



ALLEGATO "B" AL N. 185683/29714 DI REP.RIO

STATUTO

della Scuola dell'Infanzia ALESSANDRO GIANETTI di Erba

FONDAZIONE

Titolo 1

ORIGINE - DENOMINAZIONE E SCOPO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 1 - ORIGINI - DENOMINAZIONE

1. L'attuale "Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti" già "Asilo Infantile Gianetti di Incino" (chiamata in prosieguo anche Ente o Fondazione) fu istituita quale Ente Comunale autonomo, amministrato dall'Ente Comunale di Assistenza di detto Comune, verso la fine del secolo scorso in seguito a diverse donazioni, di cui la più cospicua fu quella di Adolfo Gianetti, che impose all'Ente l'obbligo di mantenere perennemente, in memoria del padre Alessandro Gianetti, l'attuale denominazione.

2. La Scuola dell'Infanzia fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto in data 26 aprile 1891 ed assunse la qualifica di I-PAB, regolata dalle norme della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche.

3. A seguito del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1978, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 29 novembre 1978, la Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

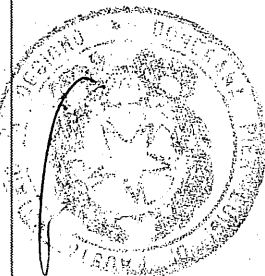
4. La natura giuridica di I.P.A.B. fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 18144 del 28 gennaio 1992, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 26 aprile 1992. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

5. A far data dal 7 aprile 2001 l'Ente è iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como al n. 815 del Registro delle Persone Giuridiche Private (già iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Como al n. 508 del Registro delle Persone Giuridiche Private dal 11 maggio 1992).

Art. 2 - SCOPO E FINALITA'

1. La Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti di Erba è una Fondazione senza scopo di lucro, regolata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed opera esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

2. La Scuola dell'Infanzia si prefigge di concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come persona, in una





visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.

3. Sin dalla sua istituzione la Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso.

4. La Scuola dell'Infanzia intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda.

5. Essa si propone:

- FINI DI EDUCAZIONE per favorire la crescita fisica - affettiva - intellettuale e religiosa del bambino;

- FINI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITA' DEL BAMBINO;

- FINI DI ASSISTENZA;

- FINI DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

Art. 3 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio della Fondazione Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti di Erba, è costituito da un edificio realizzato in muratura tradizionale, sito nel Comune di Erba in Viale Magni, da cui ha accesso diretto, così come risulta dalla relazione peritale di stima edita dal perito arch. Marco Cesare Molteni; detta stima asseverata avanti la Pretura Circondariale di Como, in data 27 ottobre 2003, viene allegata, in originale, al presente statuto sotto la lettera "A".

2. Il patrimonio immobiliare sopra richiamato, alla data di approvazione del presente statuto, ammonta a Euro 846.100,00 (ottocentoquarantaseimilacenti).

3. La gestione dell'Ente avviene mediante entrate relative a rette di frequenza, oblazioni, contributi di enti pubblici e/o privati ed ogni altro provento o bene.

4. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 - AMMISSIONE

1. Sono ammessi a frequentare la Scuola dell'Infanzia i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente residenti nel Comune di Erba, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.

2. Particolare riguardo è dato ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente accudirli, perchè impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.

3. Il Regolamento Interno stabilisce le modalità e requisiti di ammissione e frequenza, rette, orari e servizi prestati.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI

1. La custodia e la direzione della Scuola dell'Infanzia è affidata ad una direttrice o direttore.

2. L'insegnamento è affidato a personale religioso o laico abilitato, secondo le disposizioni di legge, nella misura di una educatrice per sezione. Il C.C.N.L. disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni



zioni, competenze e le mansioni del personale docedente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.

4. Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'indentità propria della Fondazione, questa Scuola dell'Infanzia ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la scuola dell'infanzia sulla base delle norme riferite al riconoscimento di scuola paritaria, delle disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.

5. La Scuola dell'Infanzia si attiene all'osservanza del calendario scolastico predisposto dal Consiglio di Amministrazione in accordo con la direttrice o direttore.

6. La Scuola dell'Infanzia in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.

Art. 6 - REFEZIONE

1. Ai bambini della Scuola dell'Infanzia, ove è richiesto, è somministrata la refezione quotidiana. Essa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino, ed è realizzata in ordine alle occorrenze, secondo i principi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

Titolo 2 - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - ORGANI DELL'ENTE

1. Sono organi dell'Ente:

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- IL PRESIDENTE;

- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

2. Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o gettoni di presenza ad esclusione della carica del Collegio Dei Revisori dei Conti.

3. Nell'ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - SOSTENITORI/BENEFATTORI

1. E' istituito l'elenco dei sostenitori e/o benefattori o collaboratori della Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti di Erba, cui sono iscritti quei cittadini che versano una quota annuale per il sostegno economico e finanziario della Fondazione.

2. L'ammontare di detta quota è stabilito ogni anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

3. I sostenitori iscritti nell'elenco di cui al primo comma si riuniscono almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per udire una relazione sulla gestione economico-finanziaria e sull'attività sociale dell'Ente tenuta dal Consiglio di Amministrazione.

4. Detta Assemblea si riunirà, inoltre, per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione a norma del suc-





cessivo art. 9 e di uno dei Revisori dei Conti, iscritto all'Albo Ufficiale del Revisori con funzioni di Presidente del Collegio, a norma del successivo art. 13.

Art. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da n. 5 (cinque) componenti di cui:
 - n. 2 (due) designati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria Nascente di Erba
 - n. 1 (uno) designato dai soci sostenitori/benefattori o collaboratori di cui al precedente art. 8
 - n. 1 (uno) componente in rappresentanza dei genitori per la durata del mandato di cui al successivo art. 11
 - il Parroco pro-tempore o suo delegato.
2. Nel caso sia in atto una convenzione con il Comune di Erba finalizzata all'abbattimento delle rette, il Consiglio di Amministrazione viene integrato con un componente designato dal Sindaco del Comune stesso.
3. La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle designazioni presentate.
4. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
5. Qualora venisse meno la convenzione in essere fra il Comune di Erba e la Scuola dell'Infanzia, i componenti designati dal Comune, decorsi sei mesi dalla scadenza naturale della convenzione, decadono dalla carica.
6. La decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono d'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.
8. Inoltre, decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
9. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
10. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste.
11. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente, Amministrazione od organo cui compete la nuova de-



ag.

Pag. 5

signazione.

12. In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio.

13. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione.

Esso, in particolare:

- a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale;
- c) approva il Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione delle rette, nonché il Conto Consuntivo;
- d) delibera sul compenso annuo da attribuire al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- f) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- g) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- h) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dall'Assemblea dei genitori prevista dal regolamento interno;
- i) delibera l'importo delle rette di frequenza;
- j) delibera le modifiche allo Statuto col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità inferiore;
- k) delibera l'eventuale dismissione dei beni, secondo i criteri espressi al successivo art. 14, comma 2 e l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore;
- l) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigenti.

14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, nonché del Rendiconto di gestione e per la determinazione delle rette di frequenza; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

15. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

16. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quan-





do è presente la maggioranza dei Consiglieri.

17. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto ai punti j) e k) del tredicesimo comma del presente articolo.

18. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

19. Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un Consigliere incaricato dal Presidente a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

20. Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.

21. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perchè si possa procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 10 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, ed un Vice Presidente.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia.

4. Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione.

5. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento di

particolari funzioni.

8. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.

9. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

Art. 11 - GLI ORGANI COLLEGIALI

1. Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori o di rappresentanti di altre istituzioni, nella elaborazione dell'attività e nella organizzazione interna della Scuola dell'Infanzia, nel rispetto del progetto educativo della medesima, la Scuola dell'Infanzia si avvale degli Organi Collegiali, se previsti nell'ambito della vigente legislazione, le cui funzioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

2. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.

3. Cura gli aspetti amministrativi della Scuola dell'Infanzia, custodisce gli atti ed i documenti amministrativi, o in alternativa la prima nota di contabilità, redige, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

5. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

6. Le funzioni di segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che all'espletamento di tali funzioni non sia designato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3^o - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

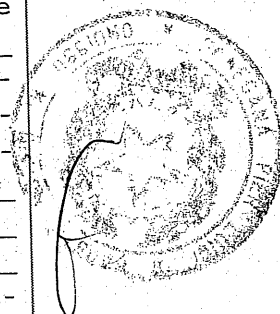
Art. 13 - REVISORE DEI CONTI

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori, composto da due componenti, nominati dall'Assemblea dei Sostenitori/Benefattori/Collaboratori di cui al precedente art. 8.

2. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

3. I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

4. Essi collaborano con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercitano la vigi-





lanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, se necessario, apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del Conto di Bilancio, che decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Nel rispetto delle norme contenute nella stesura originale dello statuto della Scuola dell'Infanzia Alessandro Gianetti di Erba, il patrimonio della Fondazione rimane destinato alla realizzazione dei fini istituzionali previsto dallo statuto.

2. L'eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio della Fondazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 9 - comma 13 - lettera j), con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Gli atti di dismissione sono inviati alla Regione Lombardia, a norma dell'art. 18 - comma 3 - del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207.

4. Salvo norme inderogabili di legge, nel caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione il patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Nascente di Erba con destinazione primaria rivolta all'infanzia sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione, a maggioranza qualificata richiesta, con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale o educativa o religiosa, ispirati ai principi della dottrina cattolica e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Titolo 4 - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 15 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute, nonché di protezione, assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia.

F.TO: PAGANINI Don ANTONIO

F.TO: L.S. PIER LUIGI DONEGANA NOTAIO